

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5632

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANNELLA, BINELLI, RONZANI, RIDI, TAGLIABUE, SAPIO, REBECCHI, CIOCCI LORENZO, FORLEO, BASSANINI, BALBO, RUSSO FRANCO, ROMANI, GALANTE, SAMÀ, PROVANTINI, GRAMAGLIA, CARDETTI, AMALFITANO, BORGHINI, NONNE, BERTOLI, MAMMONE, MENZIETTI, SANFILIPPO, CAVICCHIOLI, SANNA, FELISARI, SERAFINI ANNA MARIA, UMIDI SALA, SCHETTINI, TOMA, POLIDORI, MUNDO, DIAZ, GHEZZI, FRANCESE, DONAZZON, FACHIN SCHIAVI, COSTA ALESSANDRO, CIVITA, LODI FAUSTINI FUSTINI, BECCHI, COSTI, MEDRI, SERRENTINO, COSTA RAFFAELE, PROCACCI, CALDERISI, GREGORELLI, MAINARDI FAVA**

*Presentata il 24 aprile 1991*

**Abrogazione delle norme relative all'indennità aggiuntiva percepita dai dipendenti pubblici eletti deputati o senatori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ha sostituito i commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Con questa modifica si è stabilito che i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, hanno diritto alla corresponsione di una

quota parte dello stipendio, compresi gli aumenti periodici, da parte dell'amministrazione di provenienza.

La norma, oltre ad essere discriminante nei confronti dei dipendenti di aziende private eletti parlamentari, è ingiustificata sotto ogni profilo, visto e considerato che al parlamentare viene assicurata una indennità per legge.

Pertanto, alla luce di queste brevi considerazioni, riteniamo giusto e utile all'immagine del Parlamento una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogati.